

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 30-05-2023

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023

L'anno **duemilaventitre** e questo giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **09:00**, nel Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, sotto la presidenza del **Francesco Limatola** nella sua qualità di **SINDACO**.

All'appello risultano:

Nominativo	Consigliere	Presente
Francesco Limatola	Sindaco	Presente
Stefania Pacciani	Vice Sindaco	Presente
Elena Menghini	Consigliere	Presente
Emiliano Rabazzi	Consigliere	Presente
Barbara Rusci	Consigliere	Presente
Antonio Mori	Consigliere	Presente
Franco Iannuzzi	Consigliere	Presente
Leandro Stacchini	Consigliere	Presente
Giorgio Catoni	Consigliere	Presente
Ulderico Brogi	Consigliere	Presente
Paolo Pazzagli	Consigliere	Presente
Lorenzo Piras	Consigliere	Presente
Mario Gambassi	Consigliere	Presente

Totale Presenti **13** Totale Assenti **0**

Assiste **FUGAZZOTTO VIVIANA**, in qualità di Segretario Generale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla discussione dell'ordine del giorno.

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE

- l'art. 1 comma 649 della legge 27.12.2013 n. 147, con decorrenza dall'1.1.2014, istituisce l'imposta unica comunale –IUC- composta dall'imposta municipale propria –IMU- dal tributo per i servizi indivisibili – TASI- e dalla tassa sui rifiuti – TARI – quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI

- i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 che disciplinano la TARI ed in particolare il comma 651 che stabilisce che la commisurazione della tariffe avvenga tenendo conto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 con integrale copertura dei costi rilevati nel Piano economico finanziario PEF;
- la propria deliberazione n° 18 del 31/05/2022 con cui è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) così come modificato con propria deliberazione in data odierna, con efficacia dall'1/1/2023;

VISTI:

- l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 prevede che il “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,.....”;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5 quinquies D.L. 228/2021 convertito in legge 15/2022 il quale ha stabilito che: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.....”;
- il Decreto 19/04/2023 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31/05/2023;

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Roccastrada per il quadriennio 2022-2025, validato da Ato Toscana Sud, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27.07.2022 ad oggetto: “Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2023 ai fini TARI e PEF pluriennale ARERA 2022-2025”, dalla quale risulta che il valore definitivo del PEF per l'anno 2023 è pari ad **€. 2.438.888,00**, composto da costi fissi per €. 762.330,00 e costi variabili per €. 1.676.558,00, con un incremento rispetto all'anno 2022 di complessivi €.112.197,00, di cui 89.334,00 relativo ai costi fissi ed €. 22.863,00 relativo ai costi variabili;

ATTESO che:

- che la suddetta deliberazione costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

- il PEF individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sulla base del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA ;

- il suddetto valore del PEF costituisce un limite massimo per definire le tariffe TARI 2023;

-che alcune componenti dei costi fissi del PEF del Comune possono essere ridotti poiché risultano inferiori a quelli inclusi nel PEF 2023 (costi generali) o perché è possibile ridurli con riferimento alle norme vigenti, come l'accantonamento per crediti di dubbia ed incerta esigibilità, che può essere inserito nel PEF per un valore compreso tra un minimo (20%) ed massimo (80%) del fondo crediti stanziato in bilancio o accantonato a rendiconto nel risultato di amministrazione;

CONSIDERATO che

-per l'anno 2023 non vi sono contributi finalizzati alla riduzione delle tariffe essendo terminata l'emergenza sanitaria per covid-19 e che pertanto le tariffe delle utenze non domestiche subiscono l'incremento (+4,2% o +17,70%) dovuto alle mancate riduzioni finanziate dai suddetti contributi;

-l'Amministrazione, al fine di contenere l'aumento delle tariffe 2023, intende coprire il 50% dell'incremento dei costi del PEF - pari ad **€. 56.098,00**- con risorse comunali che si sono liberate in parte (€. 31.068) per effetto della riduzione dei costi 2023 ed in parte (25.000,00) per la riduzione del valore dell'accantonamento per crediti di dubbia ed incerta esigibilità;

DATO ATTO che:

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, ai sensi del comma 654 dell'art.1 della L.147/2013, devono garantire la copertura integrale del costo del servizio individuato dal piano economico e finanziario (PEF) e che la copertura della somma sopraindicata è effettuata in relazione a minori costi 2023 del PEF di competenza comunale;

-le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

– le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

-i costi del servizio devono essere ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche; che le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in 6 macroclassi e che le utenze non

domestiche sono suddivise nelle categorie di utenza individuate nel regolamento comunale per l'applicazione della TARI con riferimento al D.P.R. n. 158/99;

-la ripartizione dei costi del PEF tra utenze domestiche e non domestiche è effettuata facendo riferimento alle quote di gettito della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani addebitate nel tempo alle 2 tipologie di utenza e che le tariffe allagate sotto la lettera A al presente atto sono state determinate ponendo l'84,97 % dei costi a carico delle utenze domestiche ed il 15,03% a carico delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che tale suddivisione dei costi risulta simile a quella risultante da criteri diversi di riparto, come ad es. quello del rapporto tra le superfici imponibili e che detta ripartizione è conforme all'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99;

CONSIDERATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e che, oltre a quanto sopra espresso, il comma 652 dell'art.1 della L. 147/2013, come da ultimo modificato dall'art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, nelle more della modifica del D.P.R. 158/99, lascia anche per l'anno 2023 la possibilità di adottare dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento di quelli individuati nell'allegato 1 del citato D.P.R. e consente di derogare dall'applicazione dei coefficienti per le utenze domestiche (tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b e tabelle 1a e 1b);

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 20 del 31/5/2022 relativa all'approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2022 e ritenuto opportuno confermare anche per l'anno 2023 la modulazione dei coefficienti di potenziale produttività dei rifiuti (KB e KC) di cui al D.P.R. 158/99, già in vigore dal 2015, poiché gli stessi tengono conto, per le utenze non domestiche, delle specificità del Comune ed hanno consentito di attenuare gli effetti dirompenti che si sarebbero avuti su alcuni settori produttivi con l'applicazione dei coefficienti standard previsti per alcune categorie di attività;

RITENUTO opportuno, al fine di contenere le variazioni delle tariffe delle utenze domestiche, applicare coefficienti di produttività dei rifiuti –KB- nella misura massima per tutti i nuclei familiari, ad eccezione dei nuclei composti da 1 persona per i quali si ritiene di dover applicare il coefficiente pari a 0,90 (tra il massimo ed il medio) di quelli individuati nella tabella 2 dell'allegato 1 del DPR 158/99 e confermare i coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti il nucleo familiare –KA- previsti dalla legge;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che dispone che l'onere derivante dalle esenzioni e/o agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'applicazione della TARI e da altre disposizioni comunali non attinenti la produzione qualitativa dei rifiuti deve essere finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo;

RICHIAMATO l'art. 21 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, così come modificato con propria precedente deliberazione, che disciplina le agevolazioni/riduzioni ed esenzioni (per ISEE, per residenze in centri storici, per nuove attività ecc.) di cui al citato comma 660 che alla data odierna sono determinate in €. 44.369,00;

VISTA la simulazione delle tariffe effettuata sulla base dei criteri di sopra espressi, delle riduzioni previste dal regolamento comunale per l'applicazione della TARI e delle riduzioni sopra indicate -che non possono essere coperte con il prelievo tributario-;

VISTO l'allegato A, a parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta i coefficienti e le tariffe della TARI 2023 per le Utenze Domestiche ed Utenze non domestiche risultante dalla simulazione sopra indicata;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della L.147/13, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura stabilita dalla Provincia che è pari al 5%;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti

PROPONE

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche (84,,97% ed il 15,03%) i coefficienti KA e KB per le utenze domestiche ed i coefficienti KC e KD per le utenze non domestiche e le relative tariffe della tassa rifiuti anno 2023 risultanti nell'allegato A, a parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI DARE ATTO che le tariffe TARI risultanti nell'allegato sono quelle al lordo delle riduzioni stabilite dal regolamento comunale per l'applicazione della TARI che devono essere finanziate con risorse diverse dai proventi del tributo ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

3) DI DARE ATTO che sull'importo della tassa comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, con l'aliquota, pari al 5%, deliberata dall'Amministrazione Provinciale;

4) DI INVIARE , nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Il sindaco introduce il punto all'ordine del giorno.

L'assessore Rusci illustra l'argomento chiarendo che l'aumento del PEF è di circa 112.000,00 euro e che quest'anno non ci sono i contributi COVID. L'amministrazione si fa carico del 50% dell'aumento.

L'assessore Rabazzi spiega il perché vi sono degli aumenti.

Il consigliere Pazzagli chiede dei chiarimenti sugli aumenti del PEF.

L'assessore Rabazzi spiega che i piani sono fatti su previsioni di spese e che ogni due anni vengono aumentati dei conguagli. Tra i maggiori costi risultano quelli derivanti dal periodo covid, dall'aumento dei rifiuti conferiti, dall'inflazione e dal fattore di sharing.

Non essendoci ulteriori interventi la proposta è messa in votazione ed è approvata all'unanimità.

Con successiva e separata votazione viene approvata all'unanimità l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta sopra riportata,

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione così come formulata;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio proponente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e quello di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ivi riportato;

RITENUTO di dover, quindi , deliberare in merito;

VISTO il seguente esito della votazione: **unanimità**

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra riportata.

Valutata l'urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione con separata e successiva votazione che ha riportato il seguente risultato: **unanimità**

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e.ss.mm.ii

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
Francesco Limatola

Il Segretario Generale
VIVIANA FUGAZZOTTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

Motivazione:

Roccastrada, 25-05-2023

Il Responsabile
Angela Monticini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Motivazione:


Roccastrada, 25-05-2023

Il Responsabile
Angela Monticini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di ROCCASTRADA

Ripartizione Costi Tariffa Rifiuti e Servizi - Anno 2023



TARIFFE TARI ANNO 2023

COMUNE DI ROCCASTRADA		
UTENZE DOMESTICHE		
FAMIGLIE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE PER FAMIGLIA
	€/mq	€/Utenza
FAMIGLIE DI 1 COMPONENTE	0,991	145,697
FAMIGLIE DI 2 COMPONENTI	1,084	291,394
FAMIGLIE DI 3 COMPONENTI	1,176	372,337
FAMIGLIE DI 4 COMPONENTI	1,268	485,656
FAMIGLIE DI 5 COMPONENTI	1,349	582,788
FAMIGLIE DI 6 O PIU' COMPONENTI	1,418	663,730

COEFFICIENTI KA E KB APPLICATI		
FAMIGLIE	KA	KB
FAMIGLIE DI 1 COMPONENTE	0,86	0,9
FAMIGLIE DI 2 COMPONENTI	0,94	1,8
FAMIGLIE DI 3 COMPONENTI	1,02	2,3
FAMIGLIE DI 4 COMPONENTI	1,1	3
FAMIGLIE DI 5 COMPONENTI	1,17	3,6
FAMIGLIE DI 6 O PIU' COMPONENTI	1,23	4,1

TARIFFE TARI ANNO 2023

		Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
Cod	CATEGORIA	kc	Kd	€/mq	€/mq	€/mq
2.1	musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	0,61	5,65	0,759	2,225	2,984
2.2	cinematografi e teatri	0,46	4,25			
2.3	locali di deposito, magazzini annessi serv.fondo	0,52	4,80	0,647	1,890	2,537
2.4	campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	0,81	7,45	1,008	2,934	3,942
	di cui impianti sportivi	0,81	7,45	1,008	2,934	3,942
2.5	stabilimenti balneari	0,67	6,18			
2.6	esposizioni,autosaloni	0,56	5,12	0,697	2,016	2,713
2.7	alberghi con ristorazione	1,33	12,31	1,655	4,848	6,503
2.8	alberghi senza ristorazione	0,92	8,45	1,145	3,328	4,472
2.9	case di cura e riposo	0,96	8,81	1,194	3,470	4,664
2.10	ospedali	1,70	15,67	2,115	6,171	8,286
2.11	uffici,agenzie	1,62	14,90	2,015	5,868	7,883
2.12	banche,istituti di credito e studi professionali	1,29	11,83	1,605	4,659	6,264
2.13	negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta ed altri beni durevoli	1,22	11,26	1,518	4,434	5,952
2.14	edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	1,44	13,21	1,791	5,202	6,994
2.15	negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti	0,86	7,90	1,070	3,111	4,181
2.16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63			
2.17	attivit� artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere, estetista	1,12	10,32	1,393	4,064	5,458
2.18	attivit� artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico, fabbro ed elettricista	0,99	9,10	1,232	3,584	4,815
2.19	carrozzeria,autofficina,elettrauto	1,26	11,58	1,568	4,560	6,128
2.20	attivit� industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20	1,107	3,229	4,337
2.21	attivit� artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,10	1,095	3,190	4,285
2.22	ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub	1,79	16,46	2,227	6,482	8,709
2.23	mense,birrerie,amburgherie	2,67	24,60			
2.24	bar,caff�,pasticceria	3,09	28,38	3,844	11,177	15,021
2.25	supermercato,pane e pasta	2,34	21,55	2,911	8,487	11,398
2.26	plurilicenze alimentari e/o miste	2,34	21,50	2,911	8,467	11,378
2.27	ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio	2,54	23,34	3,160	9,192	12,352
2.28	ipermercati di generi misti	1,98	18,20			
2.29	banchi di mercato generi alimentari	6,58	60,50			
2.30	discoteche,night club	1,83	16,83	2,277	6,628	8,905
2.31	agriturismi con ristorante	1,20	11,08			
2.32	agriturismi senza ristorante, residence	0,98	9,04	1,219	3,560	4,779
2.33	macelleria,salumi e formaggi	1,87	17,24	2,326	6,789	9,116
2.34	distributori di carburante aree scoperte	0,49	4,47	0,610	1,760	2,370
2.35	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	4,42	0,597	1,741	2,338